

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1683} —

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

Presentata il 14 maggio 1984

Contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 13 maggio 1983, n. 196, il Parlamento ha approvato l'erogazione di contributi per gli anni 1982 e 1983 in favore di enti ed associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale e di tutela degli associati.

Tale legge ha peraltro suscitato notevoli riserve già nella fase della relativa predisposizione, tant'è che questo stesso ramo del Parlamento ebbe a votare un ordine del giorno con il quale è stata raccomandata al Governo la predisposizione per gli anni futuri di una normativa più equa che tenga conto, nella definizione dei contributi, della qualità e quantità della complessiva azione di tutela, rappresentanza, protezione e promozione sociale svolta da ciascuna associazione.

In quella sede, infatti, apparve evidente la già stabilita iniqua decurtazione operata sull'entità del contributo statale relativo all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, senza alcuna valida ragione e senza che tale riduzione pari a ben il 50 per cento, rispetto all'analogo contributo concesso per gli anni 1980 e 1981, trovasse riscontro in criteri valutativi in ordine generale e particolare investenti gli elementi di comune comparazione con gli altri enti interessati tra cui, ovviamente, devono considerarsi il numero dei soci iscritti e la quantità delle sedi regionali, provinciali e comunali tramite le quali si espleta l'attività associativa.

A siffatta constatazione di iniquità non corrisponde l'adozione di adeguate iniziative correttive, per l'immediatezza dell'anti-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cipata conclusione della VIII legislatura e quindi per l'esigenza di non compromettere *in toto* la definizione di un problema particolarmente sentito anche dalle altre associazioni di categoria in attesa di una qualsiasi relativa soluzione stante il lungo protrarsi dei tempi occorrenti per l'approvazione dello stesso citato provvedimento recante benefici economici per il sostegno delle specifiche attività sociali in favore di soggetti defedati o comunque meritevoli della riconoscenza nazionale.

Ma se allora non fu possibile intervenire per le suesposte ragioni non sussiste attualmente alcun valido motivo per rimandare nel tempo quanto doveva essere fatto per colmare una così grave lacuna.

L'ANFCDG già ente pubblico di notevole importanza in campo nazionale secondo la specifica classificazione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 1975 (in *Gazzetta ufficiale* n. 251 del 19 settembre 1975) è stata privatizzata con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, che ha confermato allo stesso sodalizio diverse finalità di pubblico interesse per altro ricomprese nel nuovo statuto sociale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1982, n. 77.

Tra tali finalità fanno particolare spicco:

la valorizzazione del sacrificio dei caduti e dei dispersi in guerra e la realizzazione di opere monumentali a loro ricordo che siano di monito per l'eliminazione dei contrasti tra i popoli;

il concorso per la cura e il decoro dei cimiteri di guerra in patria e all'estero;

il contributo alla formazione e al rafforzamento della coscienza civile e democratica degli italiani, in specie dei giovani, sostenendo i valori morali della nazione e le istituzioni democratiche che la reggono; nonché la partecipazione alla risoluzione dei problemi sociali del paese;

la promozione di ogni forma di indagine per l'accertamento della sorte toccata ai dispersi;

la tutela degli interessi morali e materiali dei congiunti dei caduti.

la costituzione e il funzionamento di case di soggiorno e l'agevolazione del movimento turistico e ricreativo dei predetti, ormai quasi tutti in età avanzata ed investiti, quindi, dei complessi problemi inerenti gli anziani;

l'intervento presso i pubblici poteri anche d'intesa con le forze politiche e sociali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

la cooperazione con gli organi governativi per il rimpatrio da tutti i territori stranieri dei resti mortali dei caduti in guerra e nei campi di prigionia e di internamento.

La surriportata elencazione delle più significative finalità di evidente interesse pubblico riconosciute all'ANFCDG, consente anche di considerare l'esigenza di escludere che lo stesso sodalizio (cui aderiscono 390.000 soci con una struttura organizzativa su base nazionale composta di 94 comitati operanti a livello provinciale e di 3887 tra sezioni e fiduciariati comunali), possa inopinatamente estinguersi a causa della mancanza dei necessari mezzi finanziari nell'ambito dei quali il contributo statale si pone in termini di totale essenzialità.

L'urgenza dell'intervento che si propone, deriva pertanto dalla sopra accennata condizione di vitale importanza, connessa appunto all'improrogabile necessità da parte del sodalizio di fronteggiare gli oneri relativi alla continuità della propria funzionalità operativa, ed alla constatazione che la disponibilità di criteri obiettivi ed univoci, da fissare con apposita legge quadro per stabilire l'entità globale e particolare degli interventi pubblici a favore delle associazioni di cui alla legge 27 aprile 1981, n. 190, richiederà certamente un non breve periodo di tempo.

Ad evitare, quindi, che in assenza degli opportuni criteri generali di finanziamento, l'ANFCDG subisca gli ulteriori negativi condizionamenti derivanti dalla ca-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

renza del contributo statale (la cui inevitabile conseguenza sarebbe quella di rendere imperseguibili gli scopi sociali, ovvero insopprimibili, sopra elencati, e di escludere l'associazione stessa e la relativa disponibilità a favore dei propri aderenti dalla realtà del paese), con la presente iniziativa, il firmatario intende proporre che sia adeguatamente sostenuta senza soluzione alcuna di continuità l'attività del predetto sodalizio.

Va anche detto che il medesimo ente morale è impegnato a livello nazionale ed extranazionale sui temi della difesa della pace e dell'affermazione dei diritti dell'uomo e del rispetto della dignità umana nonché per l'instaurazione di rapporti di fraternità, comprensione e cooperazione fra tutte le genti. In tale quadro, è opportuno sottolineare, si collocano le varie

iniziative dell'associazione, tra cui assume rilevanza l'incontro annuale dei rappresentanti di 24 nazioni ex belligeranti che si realizza la terza domenica di settembre presso il monumento denominato *Ara Pacis* eretto sul Colle di Medea (Gorizia) di cui lo stesso sodalizio è proprietario.

Gli articoli 1, 2 e 3 indicano:

il contributo proposto (peraltro molto contenuto rispetto alle molteplici esigenze dell'associazione);

la documentazione che dovrà essere prodotta per dimostrare l'attività svolta in attesa che sia approvata l'attesa legge indicante i criteri per l'erogazione dei contributi statali alle varie associazioni di categoria;

il capitolo di spesa per l'erogazione del contributo in questione.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In considerazione delle finalità istituzionali di particolare interesse pubblico attribuite all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra come risulta dallo statuto dello stesso ente morale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1982, n. 77, ed in relazione a quanto disposto dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, è concesso, in via provvisoria, a partire dal 1° gennaio 1984, alla medesima associazione, un contributo annuo a carico dello Stato dell'importo di lire 1.500 milioni, rivalutabile secondo l'indice di svalutazione della lira.

ART. 2.

Fino a quando non sarà emanata apposita legge dello Stato indicante i criteri di carattere generale cui attenersi per la corresponsione di contributi ad enti ed associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale, l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali di cui allo Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1982, n. 77, trasmetterà annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri una copia del rendiconto nonché una relazione sull'attività svolta.

Il Governo, entro il 31 marzo deve presentare al Parlamento una relazione annuale consuntiva sulla regolarità del bilancio e sull'attività svolta dall'associazione di cui alla presente legge.

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge valutato per l'anno 1984 in lire 1.500 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.